

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3562-2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3018/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 19/06/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS), rimasta coinvolta in un sinistro stradale, riceveva stragiudizialmente dalla (OMISSIS) s.p.a. (Oggi (OMISSIS) s.p.a.), assicuratrice del veicolo investitore, la somma di Euro 13.500,00 a titolo di risarcimento del danno.

La (OMISSIS), ritenendo l'esiguità della somma, agiva in giudizio per chiedere il ristoro integrale dei danni patiti. Il giudizio si concludeva con un'ordinanza ex articolo 702-bis c.p.c. con la quale il Tribunale di Massa liquidava Euro 3.681,21 per danno non patrimoniale, Euro 1.350,00 per spese mediche ed Euro 18.290,00 per ulteriore danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, nonché Euro 2.100,00 per spese legali, Euro 348,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a..

In forza di tale titolo esecutivo, la (OMISSIS) intimava precetto di pagamento dell'importo corrispondente alla sommatoria di tutte le citate voci.

La (OMISSIS) s.p.a. pagava l'ulteriore somma di Euro 13.310,75, di cui Euro 2.990,64 per spese legali. Proponeva, altresì, opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Milano, deducendo che dall'importo complessivo liquidato dal Tribunale di Massa dovesse detrarsi l'importo di Euro 13.500,00 corrisposto in via stragiudiziale alla (OMISSIS) ancor prima dell'instaurazione della causa risarcitoria e che, pertanto, il secondo pagamento fosse interamente esaustivo delle pretese della (OMISSIS), la quale anzi aveva ricevuto Euro 498,90 in più.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione a precetto. La (OMISSIS) impugnava la decisione, ma la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame, con condanna alle spese del grado.

Avverso tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La (OMISSIS) s.p.a., succeduta per incorporazione alla (OMISSIS) s.p.a., ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Vi sono memorie delle parti.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo' essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso e' inammissibile in quanto tardivamente proposto, in violazione del termine di cui all'articolo 327 c.p.c..

La sentenza impugnata, infatti, e' stata pubblicata in data 19 giugno 2018. Il ricorso in esame, invece, e' stato notificato il 15 gennaio 2019.

Nelle cause di opposizione a precetto non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non e' ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articoli 3 e dell'ordinamento giudiziario, articolo 92 (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01).

Il ricorso risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Ma vi e' pure un altro evidente motivo concorrente di inammissibilita' del ricorso. Entrambi

i motivi proposti, infatti, prospettano un vizio - cioè "apprezzamento di un fatto, ossia dell'Ordinanza del Tribunale di Massa, affetto da vizi logici e giuridici" - che non è compreso fra i motivi di ricorso per cassazione previsti dall'articolo 360 c.p.c.. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti processuali per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.